

**PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE DI SMART CAPITAL S.P.A.**



Smart Capital

Long-term Investors

PROCEDURA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI SMART CAPITAL S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN ADOTTATO DA BORSA ITALIANA S.P.A. E DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014

1. Premesse

- 1.1. La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Smart Capital s.p.a. (la “**Società**”) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento EGM**”) e degli articoli 7 e 17 del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”).
- 1.2. La Procedura disciplina il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le sue eventuali Controllate (come *infra* definite) al fine di assicurare che la loro comunicazione all’esterno avvenga tempestivamente e in forma adeguata, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità.
- 1.3. La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 5 novembre 2024.
- 1.4. L’Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana s.p.a. (“**Borsa Italiana**”), anche a seguito dell’integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
- 1.5. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento EGM e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 1.6. La presente Procedura deve essere letta congiuntamente alla “*Procedura relative alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e rilevanti di Smart Capital s.p.a.*” (la “**Procedura Registro Insider**”).

2. Definizioni

- 2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

“**Amministratore Delegato**” indica l’amministratore delegato della Società di volta in volta in carica.

“**Azioni**” indica le azioni della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le eventuali società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.

“**Dipendenti**” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” indica un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o una delle sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati riguardo alle informazioni privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

“Informazione Rilevante” si intende ogni informazione idonea, a giudizio della Società, a diventare, in un secondo, anche prossimo, momento, un'Informazione Privilegiata, ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

“Investor Relator” indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

“Euronext Growth Advisor” indica la società che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM e dal Regolamento Euronext Growth Advisor.

“SDIR” ai sensi del Regolamento EGM, si intende “un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico”.

“Soggetti Rilevanti” indica:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i Dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle informazioni privilegiate che concernono la Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società;
- (d) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni in nome e per conto della Società e/o del Gruppo, che abbia rilevanza in riferimento all'attività della Società, ivi inclusi coloro che, nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso a tali Informazioni Privilegiate;
- (e) qualsiasi persona che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai punti (a), (b), (c) e (d), quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

“**Strumenti Finanziari**” si intendono le Azioni, gli strumenti derivati e gli strumenti finanziari ad esse collegate nonché gli eventuali altri strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come successivamente modificato e integrato.

3. Destinatari della Procedura

- 3.1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e/o il Gruppo, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
- 3.2. Ai sensi dell'articolo 17 della MAR, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e/o il Gruppo, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 3.3. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

4. Valutazione del carattere delle informazioni e trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate

- 4.1. Spetta all'Investor Relator provvedere al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e/o il Gruppo. In sua assenza, assume tale responsabilità la funzione preventivamente individuata dal Consiglio di Amministrazione. Entrambi, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il “**Responsabile**”).
- 4.2. I Soggetti Rilevanti e i responsabili degli uffici della Società che non siano Soggetti Rilevanti devono informare senza indugio il Responsabile di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o il Gruppo che essi ritengono essere Informazioni Rilevanti ovvero Informazioni Privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come *infra* definiti al successivo Articolo 6) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società che non siano Soggetti Rilevanti sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino essere Informazioni Rilevanti ovvero Informazioni Privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
- 4.3. In seguito – ove l'Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva – i soggetti di cui al precedente Paragrafo 4.1 devono informare periodicamente il Responsabile in merito allo stato di avanzamento, con la cadenza pari ad almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.
- 4.4. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni, da effettuare nei più brevi tempi tecnici possibili, e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata dal Responsabile, sentito l'Euronext Growth Advisor. La

gestione della comunicazione all'esterno avverrà, poi, a cura del Responsabile, di concerto con l'Euronext Growth Advisor.

- 4.5. Il Responsabile gestisce in modo costante la mappatura dei flussi informativi rilevanti per includere eventuali nuove categorie di Informazioni Privilegiate in modo tale da consentire di (i) individuare, in via continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti; e (ii) evitare che soggetti che, per le funzioni che svolgono, non giungano in possesso di Informazioni Privilegiate che non hanno motivo di conoscere, pregiudicandone il carattere privilegiato.
- 4.6. Per quanto concerne, in particolare, i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi che si discostino rilevantemente dell'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati in precedenza messi a disposizione del pubblico, questi dovranno, altresì, essere considerati come Informazioni Privilegiate e dovranno essere sottoposti alla procedura di cui all'Articolo 9.
- 4.7. Il Responsabile provvede al trattamento e alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società e/o del Gruppo di dette Informazioni Privilegiate sia svolta senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.
- 4.8. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni che intende adottare.
- 4.9. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti i Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società e/o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società e/o del Gruppo.

5. Esclusioni

- 5.1. La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:
 - (a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - (b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
 - (c) soggetti con i quali la Società e/o il Gruppo stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
 - (d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
 - (e) agenzie di *rating*;
 - (f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
 - (g) qualsiasi ufficio governativo, Consob, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
- 5.2. La Società e/o il Gruppo provvede all'atto della comunicazione di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione che i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare le Azioni sull'EGM sino a

quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state comunicate al pubblico ai sensi della MAR e/o del Regolamento EGM.

- 5.3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a una sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.
- 5.4. Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con le Informazioni Rilevanti (il “**Registro delle Informazioni Rilevanti**”) e nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Nel caso in cui la Società istituisca il Registro delle Informazioni Rilevanti, quest’ultimo potrà essere redatto e mantenuto secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il “Registro Insider” di cui alla Procedura Registro Insider.

6. Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

- 6.1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il “**Fatto Rilevante**”):
 - (a) ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
 - (b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
 - (c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda;
 - (d) rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
 - (e) operazioni sul capitale ivi inclusi aumenti (anche mediante *accelerated bookbuilding*) e riduzioni del capitale sociale;
 - (f) emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
 - (g) modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
 - (h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
 - (i) operazioni di fusione e scissione;
 - (j) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
 - (k) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
 - (l) controversie legali;
 - (m) cambiamenti nel personale strategico della Società e/o del Gruppo;
 - (n) operazioni sulle azioni proprie;
 - (o) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
 - (p) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
 - (q) operazioni con parti correlate;
 - (r) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell’impossibilità di esprimere un giudizio;

- (s) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio e nel bilancio semestrale abbreviato, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- (t) le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio semestrale abbreviato ed eventuali resoconti intermedi di gestione.

7. Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

7.1. È fatto divieto a ciascun Soggetto Rilevante e, ove applicabile, a ciascun Dipendente di:

- (a) comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali sia venuto a conoscenza, se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- (b) compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- (c) annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- (d) compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- (e) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono, per conto proprio o di terzi;
- (f) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate per conto proprio o di terzi. I divieti di cui sopra si applicano, altresì, a tutte le Informazioni Riservate e le Informazioni Rilevanti delle quali i Soggetti Obbligati vengano a conoscenza.

7.2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
(i) evitare l'accesso e la circolazione di Informazioni Privilegiate e/o di Informazioni Rilevanti a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti; (ii) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni; (iii) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

- 7.3. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
- 7.4. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO".
- 7.5. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questi possano adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

8. Comunicazione all'esterno delle informazioni relative alla Società e/o alle sue Controllate

- 8.1. Il Responsabile procede, a nome della Società e del Gruppo a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
- 8.2. La divulgazione nei loro confronti delle Informazioni Privilegiate è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 8.3. Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
- 8.4. Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno delle stesse è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale, sentito l'Euronext Growth Advisor, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 della MAR anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

9. Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 9.1. I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o del Gruppo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società e/o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.
- 9.2. Qualora un'informazione sia stata valutata dai soggetti individuati al Paragrafo 4.1 come Informazione Privilegiata, la Società procede senza indugio alla relativa

comunicazione al pubblico in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili e secondo le modalità di seguito specificate.

- 9.3. Il Responsabile provvede a predisporre la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata e a trasmetterla in bozza all'Euronext Growth Advisor per sua opportuna informazione e commenti.
- 9.4. Ciascuna comunicazione al pubblico deve essere corretta e contenere tutte le informazioni *price sensitive*, non deve coniugare tali informazioni con la commercializzazione delle attività della Società e/o del Gruppo e deve essere divulgata in modo completo e tempestivo dall'Investor Relator attraverso il circuito SDIR al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.
- 9.5. La Società provvede a pubblicare e a conservare sul proprio sito, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che abbia comunicato al pubblico ai sensi del presente Articolo 9. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
 - consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
 - assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

10. Ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate

- 10.1. La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - la comunicazione immediata probabilmente pregiudicherebbe i legittimi interessi della Società;
 - il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di esecuzione 2016/1055/UE.

- 10.2. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni indicate dal Paragrafo 10.1 che precede.
- 10.3. In presenza di un'Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Responsabile prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 10.1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo.

- 10.4. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.
- 10.5. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste per avvalersi della procedura di ritardo, nonché circa la necessità ovvero l'opportunità di avvalersi di tale procedura è effettuata dal Responsabile, d'intesa con le strutture aziendali di volta in volta competenti in relazione al contenuto dell'informazione. Tale valutazione è sottoposta all'attenzione del Responsabile, che decide in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste e all'attivazione della procedura di cui al presente Articolo. Qualora il Responsabile ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tale valutazione all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione.
- 10.6. Una volta che sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'informazione Privilegiata, il Responsabile e le strutture aziendali interessate:
- a) si adoperano affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno del Registro Insider in base a quanto previsto dalla relativa procedura;
 - b) monitorano costantemente la permanenza delle condizioni di cui al precedente Paragrafo 10.1, che consentono di ritardare la comunicazione dell'informazione Privilegiata;
 - c) curano la conservazione su supporto durevole delle informazioni richieste dalla normativa applicabile e in particolare dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 riportate nell'Allegato A;
 - d) curano la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione stessa nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.
- 10.7. Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate a norma del Paragrafo 10.1 e/o 10.2, la Società:
- a) salvo che non sia in grado in ogni momento di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, registra per iscritto secondo le modalità indicate nel Paragrafo 10.6, lettera c), una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente Articolo. La Società, solo su richiesta, fornisce per iscritto alla CONSOB la predetta spiegazione secondo le modalità indicate nella seguente lettera b) del presente Paragrafo 10.7;
 - b) notifica tale ritardo alla Consob, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. Tale notifica deve essere fatta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".
- 10.8. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al Paragrafo 10.1 e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, secondo le modalità previste dal Paragrafo 9.4 che precede.

11. *Rumour*

- 11.1. Nel caso in cui un *rumour* si riferisca in modo esplicito ad una Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del precedente Articolo 10, il Responsabile dovrà valutare se tale *rumour* sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non sia più garantita. In particolare, il Responsabile dovrà decidere in merito alla necessità ovvero all'opportunità di diffondere uno specifico comunicato con le modalità di cui al precedente Articolo 9, volto a garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore. Qualora il Responsabile della Società ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tale valutazione all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione.
- 11.2. Rispetto all'obbligo di rendere pubblica l'Informazione Privilegiata ai sensi del presente Articolo, non assume rilievo la circostanza che la rilevazione del *rumour* sia derivata da un problema organizzativo della Società.

12. Violazioni

- 12.1. Ai sensi del Regolamento EGM e delle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* applicabili, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo scritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione delle Azioni presso l'EGM).
- 12.2. L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del TUF e dell'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001.
- 12.3. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento EGM o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata e indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 12.4. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, può costituire un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con possibili importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.
- 12.5. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione.
- 12.6. Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
 - a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;

- b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
- c) sia un Soggetto Rilevante (diverso dagli amministratori e dai sindaci) e/o un Dipendente, l'infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

13. Modificazioni e integrazioni

- 13.1. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura e onere del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 13.2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, la Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 13.3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

14. Entrata in vigore

- 14.1. La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'EGM.

ALLEGATO A

Informazioni da conservare a cura della Società in caso di attivazione della procedura del ritardo ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055

Nel caso in cui la Società si sia avvalsa della procedura di ritardo di cui all'Articolo 10 della Procedura, il Responsabile e le strutture aziendali interessate curano la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

(a) data e ora:

- della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata;
- dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

(b) identità delle persone:

- che hanno assunto la decisione di ritardare la divulgazione e che hanno stabilito l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
- responsabili dell'eventuale monitoraggio continuo delle condizioni che consentono di ritardare la comunicazione;
- responsabili dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo;
- responsabili della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

(c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste per il ritardo ai sensi dell'Articolo 10 della Procedura e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

- barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre a quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
- modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate nel caso in cui non sia più garantita la riservatezza delle stesse.